

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori INDELLI, CRISCUOLI, LOMBARI, CAROLI e D'ALBORA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 FEBBRAIO 1961

Estensione ai docenti ex combattenti dei benefici concessi
con l'articolo unico della legge 8 dicembre 1956, n. 1429

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge tende ad eliminare una ingiustizia che, in sede di approvazione dei due provvedimenti legislativi, relativi alla retrodatazione della nomina in ruolo di alcune categorie di insegnanti, si è determinata ai danni di un esiguo numero di ex combattenti, che, forse, hanno subito più degli altri le conseguenze dolorose della guerra e che, attualmente, sono esclusi dal diritto.

La materia della retrodatazione è stata regolata, come si è detto, da due provvedimenti: legge 8 dicembre 1956, n. 1429 e legge 13 marzo 1958, n. 165.

L'articolo unico della legge 8 dicembre 1956, n. 1429, concesse la retrodatazione agli insegnanti perseguitati politici e razziali, che si trovavano nelle condizioni previste dall'articolo 7 della legge 21 aprile 1947, n. 373 (impediti a partecipare ai concorsi originari). Al paragrafo 5 di detto articolo erano compresi anche i perseguitati che, pur non possedendo il titolo di studio alla data dei concorsi originari, avevano iniziato il corso degli studi per conseguirlo entro tale data e ne erano stati impediti da causa di forza maggiore.

Appare evidente, quindi, che la retrodatazione dei perseguitati compresi nel citato capoverso 5 fu concessa attraverso due atti legislativi:

1) riconoscimento giuridico della data del conseguimento del titolo di studio entro i limiti determinati dal corso degli studi, perchè il prolungarsi di tale limite non era imputabile all'insegnante, ma alle cause di forza maggiore, che avevano ritardato il compimento degli studi (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, articolo 17... *omissis* « alla predetta sessione speciale sono ammessi anche coloro che, per uno dei motivi di cui ai numeri 2, 3, e 4 del precedente comma, essendosi iscritti ai corsi universitari per conseguire il titolo prima del 1943, hanno potuto sostenere gli esami di laurea soltanto dopo la liberazione del territorio nazionale »);

2) concessione della retrodatazione alla data di espletamento dei concorsi originari, ai quali non avevano potuto partecipare, e ciò in virtù della legge 8 dicembre 1956, numero 1429, il cui articolo unico dice testualmente: « a favore del personale docente della

scuola elementare e di quella secondaria in possesso dei requisiti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373 ... la carriera sarà fatta decorrere, un volta raggiunto il grado di ordinario e ai soli fini giuridici, dalla data di assunzione in servizio dei vincitori del concorso al quale non avevano potuto partecipare a causa delle persecuzioni politiche o razziali...

L'articolo 7 della legge 13 marzo 1958, numero 165 concesse la retrodatazione della nomina in ruolo agli ex combattenti, che non avevano potuto partecipare ai concorsi originari.

Allo stato dei fatti, quindi, poichè la legge 8 dicembre 1956, n. 1429, si riferisce solo ai perseguitati politici e razziali e l'articolo 7 della legge 13 marzo 1958, n. 165, concede la retrodatazione soltanto agli ex combattenti ed assimilati, che possedevano il titolo di studio alla data dei concorsi originari (28 febbraio 1943) sono esclusi dal beneficio della retrodatazione tutti i combattenti, e soltanto i combattenti, che pur avendo iniziato il corso di studi nell'anno accademico 1938-1939, e precedenti, in tempo utile per conseguire la laurea entro il 28 febbraio 1943, furono costretti a ritardare il completamento degli studi in conseguenza del loro assolvimento degli obblighi militari e della loro partecipazione alle operazioni di guerra, soprattutto se impegnati in campi di battaglia, lontani dal territorio metropolitano o se prigionieri.

La carenza lamentata appare evidente sia da un punto di vista morale che giuridico.

Morale, perchè godono del diritto alla retrodatazione (provvedimento eccezionale di

riparazione e di riconoscimento dei meriti combattentistici) insegnanti che, per un minore impegno nelle operazioni di guerra, poterono completare regolarmente i loro studi entro la data richiesta del 1943 e sono esclusi dal beneficio insegnanti che, pur avendo iniziato contemporaneamente i corsi di studi universitari, furono costretti a laurearsi con ritardo, ossia dopo il 28 febbraio 1943, perchè chiamati alle armi nel corso degli studi e magari destinati a combattere fuori della Italia o costretti in prigionia.

Giuridico, perchè godono del beneficio della retrodatazione anche i perseguitati, che non possedevano il titolo di studio alla data dei concorsi originari, in quanto è stata riconosciuta per loro la causa di forza maggiore del ritardato conseguimento del titolo di studio, purchè avessero iniziato il corso di studi in tempo utile per conseguirlo entro la data dei concorsi originari e sono stati conseguentemente reintegrati in tutti i loro diritti dai citati provvedimenti (articolo 17 della legge 21 aprile 1947, n. 373 e articolo unico della legge 8 dicembre 1956, n. 1429) e ne sono esclusi, invece, i combattenti, che si trovano in condizioni analoghe.

Non si può disconoscere, infatti, l'analogia tra la condizione del perseguitato, impedito a seguire il corso di studi regolare e quella del combattente, costretto a ritardare il conseguimento della laurea, dalla sua partecipazione alle operazioni di guerra o dal suo stato di prigionia.

Si ponga mente al seguente specchietto, che riassume chiaramente la materia discussa:

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Iscrizione all'Università nell'anno 1938-39	Data di consegna della laurea	Concorso al quale partecipa	Anzianità in base al concorso al quale partecipa	Retrodatazione
<i>1° caso:</i> Non combattente	1942	28 febbraio 1943	1 ottobre 1943	—
<i>2° caso:</i> Chiamato alle armi (dopo aver compiuto regolarmente il corso di studi) o assimilati . .	1942	1949	1949	si
<i>3° caso:</i> Perseguitato politico e razziale	dopo il 1943 per le persecuzioni	1949 art. 17 legge 21 aprile 1947, n. 373	1949	si al 1 ottobre 1943 legge 8 dicembre 1956, n. 1429
<i>4° caso:</i> Combattente impedito a compiere regolarmente il corso di studi	dopo il 1943 per impegni militari	1949	1949	no perchè escluso dalle leggi n. 1429 e n. 165

I due provvedimenti di legge su ricordati, riguardanti la retrodatazione, sono stati ispirati dal nobile intento di sanare le ferite, che furono conseguenze inevitabili della guerra ed è giusto che il Parlamento completi la già iniziata opera riparatrice, estendendo ad una dimenticata e sparuta categoria di combattenti, che pure merita la gratitudine della Patria, i benefici già concessi.

Il loro numero è esiguo, dal momento che la presente proposta limita la concessione del beneficio — in conformità dei criteri seguiti nelle citate leggi sulla retrodatazione — a coloro, che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) siano ex combattenti;
- b) si siano iscritti all'Università (anno accademico 1938-39 e precedenti) in tempo per conseguire il titolo di studio prima del 28 febbraio 1943;
- c) possano dimostrare di non avere potuto compiere gli studi, esclusivamente per motivi del servizio militare.

Al maggiore pressochè irrilevante onere, che comporterà il miglioramento delle carriere degli aventi diritto si potrà far fronte con le normali variazioni di bilancio del Ministero della pubblica istruzione, relativo all'anno finanziario 1960-61. Un criterio di giustizia perequativa impone la completa parificazione di questa benemerita categoria ai perseguitati politici e razziali, che hanno goduto di arretrati e di carriere migliorate dalla data di promulgazione della legge 8 dicembre 1956, n. 1429.

Si nutre fiducia, pertanto, che il Parlamento accolga il presente disegno di legge, estendendo il diritto alla retrodatazione anche a quei combattenti che, iscritti all'Università negli anni accademici 1938-39 e precedenti, non poterono conseguire il titolo accademico, necessario per la partecipazione ai concorsi originari, esclusivamente per motivi dipendenti dallo stato di guerra e sempre che abbiano ottenuto la immissione nei ruoli, per effetto del primo concorso, al quale abbiano potuto partecipare.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

La retrodatazione della nomina in ruolo, prevista dall'articolo unico della legge 8 dicembre 1956, n. 1429 è concessa anche agli insegnanti ex combattenti i quali, pur non possedendo il titolo di studio richiesto, alla data dei concorsi originari, avevano iniziato il corso degli studi in tempo utile per conseguirlo entro tale data e ne furono impediti dall'adempimento degli obblighi militari, derivanti dallo stato di guerra del Paese.

Art. 2.

I benefici di carriera decorrono dalla stessa data della legge 8 dicembre 1956, n. 1429. I benefici economici hanno decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge.

È considerato come servizio scolastico utile a tutti gli effetti il periodo intercorrente tra la data di immissione in ruolo, retrodata e la data di effettiva assunzione del servizio scolastico di ruolo.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede a carico dei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1960-61 concernenti il personale insegnante, direttivo e ispettivo delle scuole e istituti di istruzione elementare secondaria e artistica.